

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

### **18 marzo 2010**

**Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale per le esigenze di varie Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 66, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente;

Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3858 del 27 gennaio 2009, in materia di assunzioni e stabilizzazione di personale per gli anni 2008 e 2009 nella quale si prevede, tra l'altro, che con riferimento alle progressioni verticali si deve tenere conto del limite relativo alle risorse finanziarie e non anche di quello relativo al numero delle unita' cessate;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, quali destinatari della norma le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in

particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il comma 17 del citato articolo art. 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 2, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 194 del 2009 che, nel modificare l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, detta una disciplina speciale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al conseguimento delle economie che la stessa e' tenuta a realizzare;

Visto l'art. 2, comma 8-septies, del decreto-legge n. 194 del 2009 che abroga i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;

Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede, per alcune amministrazioni e categorie di personale, l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo disponendo, poi, una specifica deroga al blocco delle assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, e sancendo il principio che le assunzioni del suddetto personale devono essere effettuare in

via prioritaria dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2008 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

#### Art. 1

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, le amministrazioni, di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 all'assunzione a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2010, delle unità di personale per ciascuna indicate, comprese le progressioni verticali e gli incrementi di part-time, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato.

2. Le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, dovranno essere effettuate in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali, così come previsto dal comma 8-quinquies dell'art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, ricorrendo ove necessario alla rimodulazione delle assunzioni autorizzate nel rispetto dei limiti di budget disponibile e di unità risultanti nelle ultime due colonne dell'allegata tabella.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 rimangono soggette alle limitazioni di cui all'art. 2, comma 8-quater, del decreto-legge n. 194 del 2009, ferme restando le esclusioni previste dal successivo comma 8-quinquies dello stesso articolo.

4. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì

fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la pubblica amministrazione  
e l'innovazione  
Brunetta

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Tremonti

Allegato

ALLEGATO

ASSUNZIONI ANNO 2009 art. 66, comma 3, legge n.133/2008				
Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Budget disponibile calcolato su 10 % Risparmio cessazioni 2008	10% unità cessate
<b>AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>				
MINISTERO DELL'INTERNO - personale civile	33	€ 1.120.020,00	€ 1.324.058,00	33
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.A.P.	12	€ 460.584,00	€ 490.742,00	14
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Giustizia minorile	2	€ 76.764,00	€ 79.669,57	2
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Archivi notarili	1	€ 41.075,00	€ 41.871,66	1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Org.giudiziaria	99	€ 3.598.802,71	€ 3.628.438,40	104
MINISTERO DELLA DIFESA - Personale Civile	83	€ 2.939.780,00	€ 2.942.626,50	95
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (di cui 65 progressioni verticali)	114	€ 2.238.758,58	€ 2.261.814,70	59
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10	€ 475.305,00	€ 500.909,07	12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - I.C.Q.	2	€ 71.012,00	€ 73.159,10	2
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - RUOLO AGRICOLTURA	3	€ 98.340,00	€ 110.274,00	3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (di cui 77 progressioni verticali)	97	€ 765.917,48	€ 767.546,24	21
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16	€ 742.203,62	€ 744.206,65	23
MINISTERO DELLA SALUTE	7	€ 217.116,53	€ 250.026,06	7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	36	€ 949.672,32	€ 1.279.887,49	36
MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (incremento part-time)	543	€ 1.764.207,00	€ 1.765.603,10	56
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (13 progressioni verticali)	13	€ 18.755,42	€ 60.584,46	2
CORTE DEI CONTI	8	€ 358.712,00	€ 1.002.286,72	10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (di cui 26 progressioni verticali)	35	€ 393.283,52	€ 464.161,43	10
CONSIGLIO DI STATO SEGRETARIATO GENERALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	1	€ 55.531,87	€ 95.392,13	3

